

COMUNE DI SAN FIORANO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Fonti normative	1
Articolo 2 oggetto	1
Articolo 3 Competenze	1
Articolo 4 Responsabilita'	1
Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento	2

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 6 Ubicazione	2
Articolo 7 Orario dei trasporti	2
Articolo 8 Riti religiosi e civili	2
Articolo 9 Orario di apertura	2
Articolo 10 Disciplina dell'ingresso	2
Articolo 11 Norme di comportamento	3
Articolo 12 Accompagnamento dei defunti	3
Articolo 13 Ammissione al cimitero	3
Articolo 14 Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme	4

CAPO II - TUMULAZIONE

Articolo 15 Tumulazione Ipogea.	4
Articolo 16 Tumulazione Epigea	4

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 17 Esumazioni ordinarie	4
Articolo 18 Esumazione straordinaria	5
Articolo 19 Estumulazioni	5
Articolo 20 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	5
Articolo 21 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento	6

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE, ONERI E DURATA DELLE SEPOLTURE

Articolo 22 Concessioni	6
Articolo 23 Modalità di concessione	7

Articolo 24 Durata e decorrenza delle concessioni	7
Articolo 25 Scadenza della concessione	8
Articolo 26 Oneri delle concessioni	8

CAPO II – RINUNCIA , REVOCA, DECADENZA

Articolo 27 Divisioni , subentri	8
Articolo 28 Rinuncia al diritto di concessione	8
Articolo 29 Decadenza	9
Articolo 30 Quantificazione della retrocessione	10

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	10
Articolo 32 Concessioni pregresse	10
Articolo 33 Vigilanza	10
Articolo 34 Recupero materiali	10
Articolo 35 Smaltimento rifiuti	11
Articolo 36 Cautele	11
Articolo 37 Sanzioni	11
Articolo 38 Abrogazione di precedenti disposizioni	11
Articolo 39 Efficacia delle disposizioni del regolamento	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria su tutto il territorio del Comune di San Fiorano ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali :

- . Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/0719-34, N. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
- . D.P.R. 10/09/1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni;
- . Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, "Ordinamento dello Stato Civile";
- . Legge 30 marzo 2001 n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- . Regolamento Regionale 9 novembre 2004 , n. 6 " Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali " di seguito R.R. n. 6/2004
- . Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6 , art. 6, comma 6.
- . L.R. Lombardia n. 30 dicembre 2009, n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità;

ART. 2 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette a regolare il rapporto tra l'Amministrazione Comunale di San Fiorano e la generalità dei suoi cittadini riguardanti le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004.

ART. 3 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale con riferimento ai provvedimenti di cui agli artt. 50, comma 7, e 54, comma 2. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti in via esclusiva ai dirigenti responsabili del servizio di cui all'art. 107, comma 3 e seguenti, dello stesso D.Lgs.

ART. 4 - RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi classificati gratuiti dalla legge.

Tra i servizi a carico del bilancio comunale sono compresi:

1. la deposizione delle ossa in ossario comune;
2. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
3. per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari: la fornitura del feretro.

L'Amministrazione comunale può, altresì, per le salme di cui al precedente punto 3 del 1° comma, con specifico atto di giunta, concedere gratuitamente il loculo o individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

La situazione di indigenza o di bisogno è dichiarato dalla Giunta Comunale previa relazione dell'assistente sociale; essa si verifica quando l'ISEE familiare, è pari o inferiore al valore dell'assegno sociale fissato dall'INPS nell'anno precedente (stesso anno considerato ai fini del calcolo ISEE).)

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ART. 6 - UBICAZIONE

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale.

ART. 7- ORARIO DEI TRASPORTI

L'orario dei funerali dovrà essere compatibile con gli orari di apertura del Cimitero e in accordo con le autorità religiose presenti sul territorio.

ART. 8- RITI RELIGIOSI E CIVILI

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART. 9- ORARIO DI APERTURA

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

ART. 10 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- . alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- . a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

All'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali.

ART. 11 - NORME DI COMPORTAMENTO

All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- . tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
- . entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione appositamente autorizzati;
- . introdurre oggetti irriverenti;
- . rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- . gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori;
- . danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- . disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- . fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- . turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- . assistere da vicino all'esumazioni ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio competente;

Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto sarà diffidato ad uscire immediatamente, dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 12 - ACCOMPAGNAMENTO DEI DEFUNTI

Qualora il defunto fosse accompagnato dalla banda musicale, questa potrà sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale, in accordo con i familiari. Su richiesta dei congiunti, è possibile autorizzare la banda musicale, affinché accompagni il feretro dentro al cimitero per rendergli l'ultimo omaggio musicale prima della sepoltura. In quest'ultimo caso l'esecuzione musicale non può comunque superare la durata di due brani (6/7 minuti).

ART. 13 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di

origine, di cittadinanza, di religione, le salme di:

- persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- cittadini deceduti, anche non residenti, destinati alla sepoltura nelle cappelle gentilizie.

ART. 14 - SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge , o in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

I soggetti di cui sopra sono tenuti a corrispondere al Comune le spese eventuali per servizi cimiteriali (inumazione per la mineralizzazione , esumazione, estumulazione della salma) che il Comune abbia disposto in caso di estinzione della concessione della tomba o del loculo come previsto all'art. 26 del presente regolamento.

CAPO II TUMULAZIONE

ART. 15 TUMULAZIONE IPOGEA

Sono a tumulazione ipogea, le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in cassoni interrati costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. I loculi ipogei devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 16 della LR 4/2006 e relativi allegati

ART. 16 TUMULAZIONE EPIGEA

Sono a tumulazione epigea le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi interrati o non, cripte o cappelle, costruite dal Comune o dai concessionari di aree) laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite anche cassette con resti o urne cinerarie compatibilmente con le dimensioni del tumulo.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 17 ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, fatti salvi il divieto di cui all'art. 84 del DPR 10/09/90 n. 285.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 18 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione .

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 19 ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni, per trasferimento in altra sede o per la cremazione.
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, a richiesta degli interessati, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione.

ART. 20 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria curare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Per quanto riguarda

l'autorizzazione è competenza del Sindaco.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

Contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art 14, secondo l'ordine ivi individuato, una comunicazione indicante il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.

Tali soggetti verseranno la tariffa prevista per il servizio di esumazione ed estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

ART. 21 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art 5.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

TITOLO III- CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE, ONERI E DURATA DELLE SEPOLTURE

ART. 22 - CONCESSIONI

La concessione è l'atto scritto attraverso il quale il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile.

L'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, e per le cappelle di famiglia, il numero di posti salma;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare)
- la durata;
- il concessionario;
- il destinatario;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di

- revoca.

La competenza a fissare le tariffe per la fruizione dei beni comunali di cui al presente regolamento spetta alla giunta comunale.

ART. 23 MODALITA' DI CONCESSIONE

Le sepolture individuali private possono concedersi solo in presenza della salma per i loculi e dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2 ;

E' possibile la prenotazione dei loculi in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato dal Piano cimiteriale nell'arco di un ventennio"

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 24 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le cappelle di famiglia;
- b) in 30 anni per gli ossari;
- c) in 30 anni per i loculi,
- d) in 30 anni per le tombe singole e plurime

La decorrenza dei periodi di durata delle concessioni cimiteriali è stabilita come segue:

- a) dalla effettiva occupazione del manufatto da parte della salma, nei casi di concessioni rilasciate solo in presenza della salma per i loculi ed i posti individuali, dei resti per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne cinerarie;
- b) dalla data di stipula del contratto, nei casi di concessione a persone viventi, in deroga al punto a), favore di quel richiedente, coniuge superstite o parente di primo grado del defunto, in vista del futuro affiancamento;

A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo:

- per un periodo di 10, 20 o 30 anni a richiesta del concessionario, nel caso di loculi ossari, tombe singole e plurime;
- per una sola volta e un periodo pari a quello della concessione originaria, previo pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta, nel caso di aree per cappelle gentilizie

Dopo il primo, ulteriori rinnovi possono essere concessi subordinatamente alla valutazione discrezionale, da parte dell'amministrazione, in relazione alla residua capienza del cimitero; la durata complessiva della concessione (rinnovi compresi) non potrà , in ogni caso, superare i 99 anni.

Nell'atto di concessione o di rinnovo verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, nel primo caso, dalla data di tumulazione e, nel secondo caso, dal giorno successivo alla scadenza della concessione originaria.

Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, e quando l'ingresso del defunto è successivo all'atto di concessione, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari a trenta anni, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

La tariffa in uso per le concessioni trentennali di loculi interrati e non e per gli ossari verrà ricalcolata in proporzione all'effettivo periodo di rinnovo o di prolungamento della concessione originaria.

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 66 ed alla esecuzione delle

opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal dirigente/responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

ART. 25 SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Due mesi prima della scadenza di qualsiasi tipo di concessione, l'Amministrazione informa i concessionari o agli aventi diritto, tramite comunicazione scritta e con apposito avviso posto sulle tombe interessate, precisando le date per le operazioni di esumazione ed estumulazione.

Entro il mese precedente le operazioni di esumazione, i congiunti interessati, con apposita domanda indirizzata al Sindaco, dovranno comunicare l'intenzione di ottenere la concessione per cellette ossario/cinerarie per la conservazione dei resti mortali.

Nel caso non pervenga all'Amministrazione alcuna comunicazione e/o richiesta, il feretro , a seconda dei casi::

- in caso di non completa mineralizzazione della salma. sarà fatto inumare, come prescrive l'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, nel campo riservato agli indecomposti al fine della completa mineralizzazione, per un periodo di cinque anni, riducibile a due anni ove siano utilizzate sostanze biodegradanti. Trascorso tale periodo i resti mortali saranno esumati e posti nell'ossario comune.
- Qualora invece la salma sia rinvenuta in condizione di completa mineralizzazione, si provvederà alla raccolta dei resti mortali ed al loro inserimento nell'ossario comune.

Le spese saranno poste a carico dei parenti come disposto all'art. 14 del presente regolamento

ART. 26 ONERI DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni sono soggette al canone di concessione vigente al momento della stipula dell'atto. Il concessionario, prima della stipula, dovrà versare l'importo della concessione e dei diritti contrattuali.

La definizione dei costi e le relative variazioni sono stabilite da appositi atti deliberativi della Giunta Comunale.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia (cappelle gentilizie), loculi e cellette sono a carico del concessionario.

CAPO II- RINUNCIA, REVOCA , DECADENZA

ART. 27 DIVISIONE, SUBENTRI

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Il subentro nella concessione è così regolato:

- esso è limitato allo jus sepulchri, ove non risultino individuati, con specifico riferimento al manufatto cimiteriale, eredi legittimi o testamentari; in tal caso l'onere manutentivo ricade solidalmente su tutti gli aventi diritto come desunti dalla volontà espressa nella concessione dal titolare del sepolcro o, in mancanza, nei soggetti di cui all'art. 14, talchè il Comune può sollecitare, in tal senso, anche uno solo di essi per ottenere il rispetto degli obblighi stabiliti in concessione;
- ove il fondatore abbia designato gli eredi testamentari (con specifico riferimento al manufatto), i nuovi concessionari, sono individuati nelle persone di questi ultimi

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 13, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 28 RINUNCIA AL DIRITTO DI CONCESSIONE

Il concessionario ha facoltà, in qualsiasi momento, di rinunciare alla concessione di cui sia titolare, fermo restando l'assolvimento degli obblighi fino al momento finale della concessione.

La rinuncia deve pervenire al Comune in forma scritta. Essa ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il concessionario ha provveduto a liberare integralmente il sepolcro ed al suo pieno ripristino nelle condizioni di utilizzabilità.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 29 DECADENZA

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando via sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;

d) in ogni altro caso, quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti uffici comunali.

Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

ART. 30 QUANTIFICAZIONE DELLA RETROCESSIONE

All'abbandono o alla perdita del diritto di concessione, l'Amministrazione tratterà il 100% del corrispettivo introitato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 della legge 18/08/2000, n. 267.

ART. 32 CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 33 VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto al cimitero controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche al fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 34 RECUPERO MATERIALI

Alla scadenza del periodo di concessione della sepoltura per inumazione, tutti i segni funerari quali: ritratti, statue, o altro di importanza artistica o di ricordo, possono essere ritirati dagli aventi diritto. Se tale facoltà non viene rivendicata dagli aventi diritto, a fronte dell'informativa di esumazione da parte del Comune, questi beni diventeranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ART. 35 SMALTIMENTO RIFIUTI

I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno del cimitero e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani. E' vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

I rifiuti di zinco e di piombo recuperato dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti.

ART. 36 CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 37 SANZIONI

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della LR 33 del 30 dicembre 2009.

ART. 38 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

ART. 39 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti salvi i diritti acquisiti in base a regolari contratti di concessione, relativamente alla durata.